Comune di
Pollegio

CANCELLERIA

Piazza Croce Bianca 36 | CH-6742 Pollegio
T +41 91 862 17 73
cancelleria@pollegio.ch
www.pollegio.ch

AUTORIZZAZIONE PER LA VENDITA DI CIBI E BEVANDE DURANTE FESTE CAMPESTRI, SAGRE E ALTRE MANIFESTAZIONI

Permesso speciale secondo la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR), art. 27–31

Da inoltrare alla Cancelleria comunale, Piazza Croce Bianca 36, 6742 Pollegio, oppure per e-mail a cancelleria@pollegio.ch, **almeno 15 giorni prima della manifestazione.**

1. Dati del richiedente (organizzatore)

Ditta, associazione o gruppo	
Cognome e nome del rappresentante	
Indirizzo (via, CAP, luogo)	
Sede sociale	
Telefono	
E-mail	

2. Dati del responsabile della manifestazione

Per le manifestazioni di durata inferiore a quattro giorni è sufficiente designare una persona responsabile. Per le manifestazioni di durata superiore a quattro giorni la persona designata deve essere in possesso del diploma cantonale di esercente o di un titolo equivalente (art. 29 cpv. 2 LEAR).

Cognome e nome	
Data di nascita	
Indirizzo postale privato	
Telefono mobile	
E-mail	
Titolo di studio conseguito	☐ Diploma cantonale di esercente ☐ Diploma di scuola alberghiera ☐ Certificato di capacità per esercenti ☐ Nessuno
Gerente attivo?	☐ Sì ☐ No Se sì, esercizio pubblico gestito:

3. Dati della manifestazione

Denominazione					
Luogo / mappale					
Data evento		dalle ore		alle ore	
Data evento		dalle ore		alle ore	
Data evento		dalle ore		alle ore	
Numero previsto di visitatori					
Occupazione di suolo pubblico o di stabili comunali	☐ Sì ☐ No	Se sì, indicare l'area:			
Richiesta di deroga d'orario (art. 35 LEAR)	☐ Sì ☐ No	Orario richiesto: dalle ore		alle ore	

4. Generi alimentari e bevande proposti

Specificare i cibi	
Specificare le bevande	
Vendita di bevande alcoliche	☐ Sì ☐ No
Si intende vendere superalcolici (bevande distillate ai sensi della LAlc)?	☐ Sì ☐ No ☐ Rivendita ☐ Di produzione propria
Numero di punti di vendita di bevande alcoliche	

5. Allegati

☐ copia del certificato di assicurazione RC (copertura minima 3’000’000 di franchi per sinistro)

☐ copia dell’autorizzazione alla gerenza o del diploma cantonale di esercente (unicamente per manifestazioni superiori a 4 giorni)

☐ planimetria dell’area occupata (in caso di occupazione di suolo pubblico o di stabili comunali)

6. Eventuali osservazioni

7. Firme

Con la firma della presente richiesta il richiedente conferma di aver preso atto di tutte le informazioni riportate nel presente formulario e si impegna a rispettare le normative in vigore, in particolare la LEAR e il relativo Regolamento del 7 giugno 2023 (RLEAR). Il Municipio declina ogni responsabilità per la mancata adempienza da parte del richiedente e della persona responsabile.

Luogo e data	Firma del richiedente
Firma della persona responsabile	

Riservato al Municipio – Decisione municipale

Ris. mun. n.		Data	
Tassa CHF		☐ esonerato	
Condizioni			
Pollegio,		**Per il Municipio** Il Sindaco: Il Segretario:	

INFORMAZIONI PRINCIPALI E RIFERIMENTI DI LEGGE

Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR, RL 942.100) e Regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 7 giugno 2023 (RLEAR, RL 942.110)

Quando occorre il permesso speciale

Il rilascio di permessi speciali per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie, segnatamente manifestazioni ricreative quali feste campestri, sagre e castagnate, è di competenza del Municipio (art. 27 cpv. 1 LEAR). Il permesso è legato a una manifestazione ben precisa e a installazioni mobili o locali determinati; può essere munito di oneri e condizioni ed è rilasciato all'organizzatore (art. 28 cpv. 1 e 2 LEAR).

Il permesso speciale non può essere rilasciato a esercizi già al beneficio di un'autorizzazione LEAR allo scopo di estendere la capacità ricettiva o l'offerta ristorativa (art. 28 cpv. 3 LEAR); in questi casi si applica l'estensione straordinaria dei posti (art. 32–33 LEAR). La durata massima di un singolo permesso speciale è di tre mesi per anno civile, non prorogabili e da utilizzare in maniera consecutiva (art. 30 LEAR).

Non soggiacciono al permesso le buvette aperte esclusivamente in concomitanza con eventi culturali o sportivi (art. 3 cpv. 1 lett. f LEAR e art. 7 cpv. 1 lett. b RLEAR). In caso di dubbio sull'assoggettamento decide il Dipartimento (art. 3 cpv. 2 LEAR).

Termini e documenti da allegare

- La domanda va inoltrata almeno 15 giorni prima della manifestazione.
- Copia del certificato di assicurazione per la responsabilità civile, con una garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di 3'000'000 di franchi per sinistro (art. 50 RLEAR, che rinvia agli art. 31 e 32 RLEAR).
- Copia dell'autorizzazione alla gerenza o del diploma cantonale di esercente, unicamente per le manifestazioni di durata superiore a quattro giorni (art. 29 cpv. 2 LEAR).

Copia del permesso speciale viene obbligatoriamente inviata dal Municipio al Laboratorio cantonale almeno due giorni lavorativi prima dello svolgimento della manifestazione (art. 27 cpv. 2 LEAR).

Persona responsabile della manifestazione

L'organizzatore designa una persona responsabile della gestione durante la manifestazione, che deve essere presente sul posto (art. 29 cpv. 1 LEAR; art. 49 cpv. 2 RLEAR). Per i permessi speciali di durata superiore a quattro giorni la persona designata deve essere in possesso del diploma cantonale di esercente o di un titolo equivalente (art. 29 cpv. 2 LEAR).

La persona designata vigila in particolare sul rispetto delle disposizioni riguardanti i divieti di vendita delle bevande alcoliche, il rispetto dell'ordine e della quiete pubblici, l'accertamento dell'età e l'osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari (art. 29 cpv. 3 LEAR; art. 49 cpv. 3 RLEAR).

Vendita di bevande alcoliche e di superalcolici

La vendita di alcool ai sensi della legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932 (LAlc) è soggetta al rilascio di una patente per il commercio al minuto da parte del Dipartimento (art. 28 cpv. 4 LEAR). Il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale può inoltre autorizzare la mescita nelle vie e nelle piazze in occasione di manifestazioni pubbliche; la patente è rilasciata alla persona responsabile (art. 3 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 RLEAR).

La tassa cantonale per il rilascio della patente ammonta a 50 franchi per punto di vendita; per le manifestazioni di durata superiore a quattro giorni la tassa è di 150 franchi per punto di vendita (art. 62 cpv. 3 RLEAR).

Obblighi e divieti durante la manifestazione

- È vietato servire bevande alcoliche alle persone di età inferiore ai 18 anni e alle persone in stato di ebrietà che turbano l'ordine e la quiete pubblici (art. 17 LEAR).
- In caso di dubbio sull'età del cliente deve essere richiesta la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione (art. 15 LEAR).
- Dopo le ore 23.00 le persone di età inferiore ai 16 anni devono essere accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento (art. 13 LEAR).
- Devono essere messe a disposizione almeno tre bevande analcoliche a un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica; quando vengono serviti pasti principali, su richiesta l'acqua del rubinetto è fornita gratuitamente (art. 18 LEAR; art. 42 lett. b e 49 cpv. 1 RLEAR).
- Sono vietati la vendita di bevande alcoliche a un prezzo fisso indipendente dalla quantità offerta e l'impiego di personale il cui scopo è incentivare il maggior consumo di alcolici (art. 19 LEAR).
- Il mantenimento dell'ordine e della quiete pubblici è garantito negli spazi di pertinenza della manifestazione; il Municipio può imporre misure immediate e temporanee e, in caso di ripetute violazioni, ordinare un servizio di sicurezza a spese dell'organizzatore (art. 25 LEAR).
- Al fine di prevenire la violenza e i disordini il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni (art. 34 LEAR).
- Deve essere esposta una lista dei prezzi in lingua italiana (art. 40 LEAR; art. 53 RLEAR).

Notifica di attività alimentare

Ogni espositore che tratta derrate alimentari deve essere notificato al Laboratorio cantonale. Il formulario di notifica è disponibile all'indirizzo www4.ti.ch/dss/dsp/lc/informazioni-e-servizi.

Ogni espositore che tratta derrate alimentari deve operare avvalendosi di una Linea Guida contenente le buone pratiche igieniche e le nozioni di dichiarazione per le derrate alimentari. Il Laboratorio cantonale mette a disposizione gratuitamente la *Linea Guida per una corretta prassi igienica indirizzata a mercati, feste campestri e piccoli negozi*, scaricabile dalla stessa pagina www4.ti.ch/dss/dsp/lc/informazioni-e-servizi.

Agli operatori che producono le cibarie direttamente sul posto è messa a disposizione l'acqua potabile; per coloro che si limitano a vendere in forma sciolta o preimballata sono messe a disposizione postazioni a utilizzo condiviso. Il Municipio indica la modalità organizzativa e mette a disposizione i servizi igienici o, in caso di impossibilità, propone un'alternativa.

Tasse

- Tassa comunale per il rilascio del permesso speciale: da 60 a 1'000 franchi a dipendenza dei giorni di attività autorizzati. In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare la tassa (art. 41 cpv. 2 lett. a LEAR; art. 66 RLEAR).
- Tassa comunale per deroghe d'orario: al massimo 60 franchi per ora (art. 41 cpv. 2 lett. b LEAR; art. 65 RLEAR).
- Tassa cantonale sull'alcool per manifestazioni: 50 franchi per punto di vendita, 150 franchi se la manifestazione dura più di quattro giorni (art. 41 cpv. 1 lett. b LEAR; art. 62 cpv. 3 RLEAR).

Vigilanza e sanzioni

Il Municipio vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 LEAR). Gli agenti della polizia cantonale e comunale possono ispezionare in qualsiasi momento e ordinare lo sgombero in caso di disordini (art. 39 LEAR).

Le infrazioni di lieve gravità sono punibili con l'ammonimento (art. 42 LEAR). Chi contravviene, intenzionalmente o per negligenza, alla legge e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a 40'000 franchi; l'importo minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche è di 500 franchi (art. 43 cpv. 1 e 3 LEAR). È punibile anche chi esercita un'attività soggetta alla legge senza essere in possesso della necessaria autorizzazione (art. 43 cpv. 4 lett. d LEAR).

Per informazioni: Cancelleria comunale di Pollegio, Piazza Croce Bianca 36, 6742 Pollegio – tel. 091 862 17 73 – cancelleria@pollegio.ch – www.pollegio.ch